*Il presente modello deve essere sottoscritto esclusivamente in formato digitale PADES (NO p7m) da entrambi firmatari.*

*Qualora il finanziatore non disponga di firma digitale, entrambi i firmatari dovranno apporre firma autografa allegando copia chiara e leggibile dei documenti d’identità in corso di validità.*

*Nel caso di delega alla firma occorrerà allegare l’atto di delega.*

**Convenzione fra il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il cofinanziamento della ricerca archeologica dell’Università di Pisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’ambito del Bando ProArcheo 2023**

tra

l’Università di Pisa – Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica che riveste presso il Dipartimento, di seguito denominato “Dipartimento”

e

la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nome ente finanziatore)* con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata legalmente dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , di seguito denominato “Finanziatore”,

di seguito, anche, singolarmente Parte o congiuntamente le Parti,

* premesso che l’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 4, comma 4 dello Statuto, promuove, organizza e sostiene la ricerca e stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati;
* visto il bando ProArcheo 2023 - Bando per il cofinanziamento delle Ricerche archeologiche dell’Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 619 del 28 marzo 2023;
* considerato che il suddetto bando prevede il cofinanziamento al 50% da parte dell’Università di Pisa di ricerche archeologiche (scavi e ricognizioni) in Italia o all’estero, già avviate o di nuova attivazione, che siano cofinanziate per il restante 50% anche da un soggetto esterno, pubblico o privato;
* vista la lettera di impegno pervenuta in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la quale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nome ente finanziatore)* si impegna a cofinanziare al 50% il progetto di ricerca archeologica dal titolo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della quale è responsabile scientifico il/la prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* considerato che al progetto di ricerca archeologica, Decreto rettorale n. 1046/2023 del 19/06/2023 è stato assegnato un cofinanziamento da parte dell’Università di Pisa pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
* visto il Provvedimento di urgenza del Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ratificato dal Consiglio di Dipartimento in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con il quale il Dipartimento ha preso atto favorevolmente della proposta di cofinanziamento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(nome ente finanziatore)*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Il finanziatore si impegna a conferire € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale cofinanziamento per il seguente progetto di ricerca archeologica:

titolo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

presentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di responsabile scientifico del progetto per l’Università di Pisa.

Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione del cofinanziamento sopra indicato avrà come conseguenza la mancata erogazione da parte dell’Università di Pisa del cofinanziamento del progetto assegnato con Decreto rettorale n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Università di Pisa si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione alla realizzazione dell’attività di ricerca archeologica relativa al tema predetto.

ART. 2 – Modalità di pagamento

Il finanziatore verserà la somma indicata all’art. 1 in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione.

Il versamento sarà effettuato, specificando la causale, con accredito:

*(lasciare soltanto la modalità riferita alla tipologia di ente finanziatore)*

- Presso la Banca d’Italia: sul conto n. 0306382 intestato all’Università di Pisa - tesoreria unica contabilità speciale *(per i soggetti accreditati presso la Banca d’Italia)*

- Con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPA, tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA; l’Università di Pisa metterà a disposizione l’avviso di pagamento PagoPA riferito al versamento sopra indicato, in modo che il finanziatore possa procedere ai predetti pagamenti. *(per i soggetti non accreditati presso la Banca d’Italia)*

ART. 3 – Gestione somme residue corrisposte

Nel caso in cui il progetto di ricerca archeologica non dovesse venire realizzato, la somma versata dall’ente finanziatore sarà allo stesso restituita, previo scambio di comunicazioni a mezzo PEC.

ART. 4 – Sicurezza e riservatezza

Il personale dell’Università di Pisa che svolgerà la ricerca archeologica, anche in sedi diverse da quelle dell’Ateneo, è coperto da una polizza infortuni stipulata dall’Università di Pisa per le conseguenze dannose che derivino da un eventuale infortunio o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi.

Il personale che parteciperà alla ricerca archeologica è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell’attività di ricerca.

L’Università di Pisa e l’ente finanziatore si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell’altra parte in esecuzione del presente accordo, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all’applicazione della presente convenzione.

ART. 5 – Proprietà intellettuale (norma di rinvio)

Qualora dall’attività di ricerca condotta nell’ambito della ricerca archeologica oggetto della presente convenzione derivino risultati nuovi ed inventivi, suscettibili o non di brevettazione, la titolarità, la protezione e l’utilizzo degli stessi sarà regolato mediante specifico accordo fra le parti, in conformità alla normativa vigente sulla proprietà industriale e alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Invenzioni.

ART. 6 – Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento") entrambe le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti, dei referenti, dei docenti, dei partecipanti al gruppo di ricerca, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse al presente accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dello stesso. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, referenti, docenti, studenti.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. I dati relativi alla carriera degli studenti avranno presso l’Università di Pisa conservazione illimitata.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Titolare del trattamento è l’Università di Pisa Lungarno Pacinotti, 43 Pisa nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. L’Università di Pisa ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: [responsabileprotezionedati@pec.unipi.it](mailto:responsabileprotezionedati@pec.unipi.it); [responsabileprotezionedati@unipi.it](mailto:responsabileprotezionedati@unipi.it) .

Titolare del trattamento dati per il finanziatore è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Il Responsabile della protezione dei dati del finanziatore può essere contattato ai seguenti indirizzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Gli interessati (legali rappresentanti, referenti, docenti, studenti), hanno diritto di ottenere dalle parti, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali che si scambieranno in esecuzione del presente accordo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre 2023.

ART. 8 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a trovare una soluzione in via transattiva; ove ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 9– Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

L’imposta di bollo è a carico del Dipartimento, che vi assolverà in maniera virtuale - giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa 27304 del 07/06/2016.

Per l’Università di Pisa Per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nome delil finanziatore]

Il Rettore Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [qualifica del firmatario]

Prof. Riccardo Zucchi \* Sig./Dott. [nome e cognome del firmatario] \*

*\* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse*